



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 aprile 2011 (19.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0021 (NLE)**

**8587/1/11
REV 1**

**AVIATION 84
USA 26
RELEX 338**

NOTA RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Com: 6214/11 AVIATION 19 USA 8 RELEX 119

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una versione riveduta del doc. 8587/11, che include le modifiche proposte dalla Commissione nella riunione del Gruppo "Trasporti aerei" dell'11 aprile 2011.

Le modifiche rispetto al doc. 8587/11 sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con [...].

2011/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e **l'articolo 218, paragrafo 7 e paragrafo 8, primo comma,**

vista la proposta della Commissione¹,

previa approvazione del Parlamento europeo del ...,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un memorandum di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile con gli Stati Uniti d'America (in appresso il "memorandum").
- (2) Il memorandum è stato firmato il 3 marzo 2011.
- (3) È necessario che l'Unione approvi il memorandum.
- (4) È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell'Unione al comitato misto istituito dal memorandum e la risoluzione delle controversie,

¹ GU C ... del ..., pag.

DECIDE:

Articolo 1

1. Il memorandum è approvato a nome dell'Unione. Il testo del memorandum è accluso alla presente decisione.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona incaricata di effettuare la notifica di cui all'articolo XII, punto B del memorandum.

Articolo 2

Nel comitato misto di cui all'articolo III del memorandum l'Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 3

1. Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l'Unione nell'ambito del comitato misto con riferimento, in particolare, **all'adozione di:**

[...]
 - [...] allegati supplementari del memorandum e relative appendici, come riportato all'articolo III, punto E, paragrafo 2 del memorandum;
 - [...] modifiche agli allegati supplementari del memorandum e relative appendici, come riportato all'articolo III, punto E, paragrafo 3 del memorandum;
 2. **La Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l'Unione nell'ambito del comitato misto per l'elaborazione e l'adozione del regolamento interno del comitato misto a norma dell'articolo III, punto C del memorandum.**
- [...]3. La Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma dell'articolo II, punto B, e degli articoli IV, V, VII e VIII del memorandum.
- [...]4. La Commissione rappresenta l'Unione nelle consultazioni condotte a norma dell'articolo XI del memorandum.

Articolo 4

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione del memorandum.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*
